

SEZIONE IV MODI E MEZZI DI CACCIA

L'art. 13 L. n. 157/92 elenca i mezzi con i quali è possibile esercitare l'attività venatoria: il fucile (purché abbia le caratteristiche prescritte dalla stessa norma), l'arco e il falco. L'elencazione è tassativa; perciò, tutte le armi e i mezzi non espressamente indicati sono vietati.

Per utilizzare i mezzi di caccia indicati dalla legge, vi è bisogno di apposita licenza di porto di fucile. L'art. 22 prescrive che l'abilitazione alla caccia (che presuppone il compimento del 18° anno di età) è concessa previo esame pubblico; aggiunge (10° comma) che, durante il primo anno, il novello cacciatore deve essere accompagnato da altro che non abbia commesso infrazioni in materia di caccia e che non sia stato attinto da provvedimenti di revoca o sospensione della licenza.

Superato l'esame, va avanzata richiesta al Questore (art. 42 T.U.), il quale concederà la licenza (o la negherà) conformemente alle leggi di P.S.

A differenza delle altre licenze di porto d'armi, il libretto della licenza di caccia è valido per sei anni, mentre il foglio bollato non va rinnovato annualmente dall'Autorità, bensì direttamente dal titolare della licenza (mediante versamento della tassa annuale di concessione); l'importo della tassa varia secondo il numero dei colpi del fucile per il porto del quale si è ottenuta la licenza.

La licenza di porto d'armi è rilasciata per *uso caccia*. Generalmente, sul foglio bollato viene depennata la congiunzione *anche* (che precede la locuzione « *per uso caccia* »)¹. Lo scopo è di inibire il porto indiscriminato del fucile da parte del cacciatore, non consentendogli il porto e l'uso al di fuori del contesto di caccia o di attività comunque strumentali o ad essa connesse.

Alcune questure, attualmente, sembrano orientate a ripristinare la predetta congiunzione, volendo con ciò affermare che il permesso di uso caccia vale anche per il porto del fucile da tiro a volo o per il trasporto di altre armi².

Concetto diverso è, invece, quello che attiene alla possibilità, da parte del cacciatore, di portare il fucile, anche nei periodi di caccia chiusa, per ragioni di difesa personale o per scopi avulsi totalmente dalla caccia.

Fino a qualche anno fa, la giurisprudenza era orientata decisamente in senso negativo, ravvisando direttamente il delitto di porto illegale di arma (artt. 4 e 7 L. n. 895/67) nel fatto suddetto³.

Attualmente, si assiste a un mutamento di indirizzo; difatti, si afferma che, se il cacciatore porta il fucile in attività e per finalità diverse dalla caccia (anche

¹ Secondo Circolare ministeriale che disponeva in tal senso.

² Dato che la recente Circolare ministeriale, del 14.2.98, ha stabilito che il permesso di caccia è titolo valido per il trasporto di ogni tipo di arma comune da sparo.

³ Cass., 15.4.93, Iachino, *Cass. Pen.*, 1994, p. 2770.

illecite), non sussiste il delitto di porto illegale di arma, ma solo un illecito di natura amministrativa, che va represso, da parte dell'Autorità di P.S., mediante provvedimenti interdittivi o ablativi⁴.

Questi argomenti, però, saranno ripresi e sviluppati nel paragrafo XV della sezione I del capitolo II.

I fucili utilizzati per la caccia possono essere a una o a due canne, ad anima liscia. È consentito l'uso di fucili a ripetizione (cioè ricaricabili mediante l'azione della mano su un meccanismo che introduce la cartuccia nella camera di scoppio) o semiautomatici (questi non richiedono, per il ricaricamento, alcuna azione manuale, in quanto un meccanismo automatico preleva, dopo lo sparo, la cartuccia dal serbatoio e la introduce nella camera di scoppio). Non è consentito l'uso del fucile automatico, che spara a raffica con la semplice pressione del grilletto (arma che, tra l'altro, è da guerra o tipo guerra).

I fucili ad anima liscia semiautomatici e a ripetizione debbono essere dotati di un caricatore che non possa contenere più di due colpi (art. 13, 1° comma).

La Corte di Cassazione⁵ ha precisato che la disposizione di cui all'art. 13 va letta nel senso che il caricatore deve essere predisposto per contenere non più di due cartucce, e non nel senso che sia sufficiente che in concreto ne contenga solo due; quest'ultima interpretazione, infatti, oltre a essere in palese contrasto con la Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, stipulata a Parigi il 18 ottobre 1950 e ratificata dall'Italia con la legge 24 novembre 1978, n. 812, finirebbe per vanificare proprio la funzione dell'art. 13 suddetto, che è quella di limitare il numero dei colpi che *possono* (in senso astratto) essere esplosi, al di là del numero delle cartucce in concreto contenute nel caricatore.

Oltre al fucile a ripetizione e a quello semiautomatico, l'art. 13 consente l'utilizzo del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi (doppietta o sovrapposto). Questi ultimi possono essere utilizzati anche nel territorio classificato come *zona Alpi*, mentre i fucili semiautomatici ad anima liscia possono essere utilizzati, in tale "zona", solo se il caricatore venga ridotto, con appositi accorgimenti tecnici, in modo tale da contenere non più di una cartuccia (art. 13, 4° comma).

È consentito, poi, l'uso di carabina semiautomatica, con canna ad anima rigata, oltre che di quella a caricamento singolo manuale (a leva, a otturatore, ecc.), anche a numero di colpi superiore a tre⁶. In realtà, le carabine sono armi particolarmente adatte per gli ungulati delle zone alpine; difatti, non è sancito alcun limite al loro uso nella zona faunistica delle Alpi, se non quello che esse debbono avere un calibro non inferiore a 5,6 millimetri con bossolo (a vuoto) di altezza non inferiore a millimetri 40 (secondo i principi generali).

⁴ Cass., 4.3.98, n. 2798. Cfr. pure Cass. Pen., giugno 1996, n. 1146: la massima esclude il delitto di porto illegale pur se il fucile è portato (con licenza) per compiere reati. Anticipiamo che dissentiremo.

⁵ Cass., 7.6.1994, n. 1610; Cass., 29.7.1994, n. 8480; Cass., sez. III, 18.10.1995.

⁶ Vedi pure A. GRANELLI, *Il fucile da caccia*, Olimpia, Firenze.

La giurisprudenza, a proposito della carabina, si è espressa in modo contrastante; più puntualmente, è stato affermato⁷ che non esiste distinzione tra fucile a canna rigata e carabina nella legislazione sulle armi, la quale include tra i fucili, indifferentemente, anche la carabina e il moschetto (art. 2 L. n. 110/75); pertanto, per la carabina non trova applicazione la limitazione dei colpi contenuti nel serbatoio (limitazione che riguarda i fucili ad "anima" liscia). Altra corrente⁸ si è, invece, espressa in modo opposto, negando la possibilità dell'esercizio della caccia con carabina contenente quattro colpi nel caricatore e uno in canna.

È senz'altro da preferire la prima interpretazione, perché non esiste per niente una significativa differenza tra carabina e fucile dalla canna ad "anima" rigata (vedi anche il paragrafo I della sezione V del capitolo V).

È consentito l'uso del "combinato", cioè del fucile a due o tre canne, di cui almeno una ad anima liscia e almeno una rigata. Si può cacciare anche con fucile ad avancarica, mentre sono vietate le spingarde e le balestre; non sono ammessi i fucili ad aria compressa e a gas compressi.

Possiamo passare alla descrizione più puntuale dei fucili idonei per la caccia, avvertendo che ulteriori dettagli saranno forniti nella sezione V del capitolo V, dedicata alla descrizione e alla nozione delle armi.

Il calibro dei fucili ad anima liscia non deve essere inferiore al "12" (non si può cacciare con il fucile calibro 10 o 8). Relativamente ai fucili ad anima rigata, vige il principio contrario: non sono ammessi per la caccia i fucili di calibro inferiore a 5,6 millimetri con bossolo della cartuccia inferiore, a vuoto, a 4 centimetri (orientativamente, calcolando il calibro in pollici, rileviamo che il calibro della carabina deve essere superiore a 22 centesimi di pollice, dato che il pollice equivale a circa 2,54 centimetri).

La misurazione del calibro del fucile ad anima liscia si basa ancora sull'antico sistema inglese, che è riferito al numero (astratto) di palle di piombo a forma sferica dal peso complessivo di una libbra (circa 453,6 grammi); cioè a dire che la canna del fucile ad anima liscia *calibro 12* (per fare un esempio) ha il diametro equivalente a quella di una sfera di piombo che, sommata ad altre 11 della stessa dimensione, raggiunge il peso di grammi 453,6; quindi, maggiore è il calibro nominale, minore è il diametro. Per rendere più chiaro il concetto, indichiamo che il fucile calibro 12 (di cui all'esempio) ha l'anima della canna di 18,1 millimetri. Al contrario, la misurazione del calibro dei fucili ad anima rigata è istintiva e semplice, essendo diretta al diametro della palla contenuta nell'anima del fucile; e tale misurazione del diametro può seguire il sistema anglosassone (in centesimi o millesimi di pollice) oppure quello europeo (direttamente in millimetri).

In merito al tema del calibro dei fucili ad anima rigata ammessi per l'uso venatorio, si è acceso un vivace dibattito, già presente nella legge n. 968/77, che la

⁷ Cass., 2.3.95, Bigazzi, *Cass. Pen.*, 1996, p. 1953; conformi Cass., 18.5.99, Bruzzone, *Cass. Pen.*, 2000, m. 1192; Cass., 27.8.99, n. 2075; Cass., 6.12.99, *RV* 214900. L'indirizzo pare consolidato.

⁸ Cass., 6.6.95, Mori; e, di recente, Cass., 2.6.99, Giorni, *Cass. Pen.*, 2000, p. 2746.

nuova legge non ha provveduto a eliminare con chiarezza. L'art. 13 della legge n. 157/92 stabilisce, difatti, che *per i fucili ad anima rigata* (e quindi per quella rigata dei "combinati") la munizione usata debba avere il bossolo alto, a vuoto, almeno 40 mm, e che il calibro non debba essere inferiore a 5,6 mm. Non è chiaro, però, se entrambi i requisiti (calibro e altezza del bossolo a vuoto) debbano concorrere, oppure se sia sufficiente uno solo di essi.

Si sosteneva⁹ e si sostiene, da parte di un indirizzo dottrinale, che la munizione deve essere, allo stesso tempo, di calibro non inferiore a 5,6 mm e dal bossolo non inferiore a 4 centimetri. Secondo quest'interpretazione, sarebbero vietati anche "grossi calibri" con bossolo corto (7,62x39 - 6,5x27 - 44 magnum, ecc.).

Secondo altra dottrina, invece, il divieto riguarda solamente quelle munizioni che non posseggano il primo requisito (che siano, cioè, inferiori a 5,6 mm di diametro) o che, essendo proprio di calibro 5,6, abbiano il bossolo inferiore a 40 millimetri. Seguendo questa seconda interpretazione, è permesso cacciare con fucile che spari cartucce di calibro superiore a 5,6 mm, anche quando il bossolo sia più corto di 4 cm.

Quest'ultima tesi è quella da condividere¹⁰, in quanto la finalità del legislatore è di impedire, da un lato, la caccia di frodo, stabilendo che la munizione per uso venatorio, al momento dello sparo, debba sprigionare un rumore considerevole che denunci la presenza del cacciatore agli agenti di vigilanza (per i controlli di legge), e, dall'altro, che la selvaggina venga colpita con palla poco potente che, senza arrestarla, le cagioni ferite più o meno gravi.

Ebbene, se tale è lo spirito della legge, si deve concludere che la seconda tesi è più valida. È noto, infatti, che esistono munizioni con palla di 5,6 centesimi di pollice molto potenti, con alto potere di arresto e con detonazione sufficientemente fragorosa. D'altra parte, esistono munizioni dal bossolo "corto" ma di "grosso" calibro, e quindi dotate di alto potere di arresto (si pensi al calibro 44 magnum, comunemente usato per il cinghiale).

Tale indirizzo è stato confermato dal Ministero dell'Interno¹¹, il quale ha espresso parere secondo cui sono armi da caccia i fucili e le carabine con canna ad anima rigata, a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro 5,6 millimetri con bossolo, a vuoto, di altezza uguale (o superiore) a 40 millimetri; sono mezzi leciti di caccia anche i fucili e le carabine dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a 40 millimetri.

In definitiva e in pratica, non sono ammessi i fucili che sparino le cartucce cal.

⁹ G. BELLAGAMBA, *I cacciatori e le armi*, Olimpia, Firenze, 1989, p. 30.

¹⁰ Tesi che sostenemmo già nelle nostre *Riflessioni* (...), cit., p. 13.

¹¹ Con Circolare del 6.5.97, n. 559/c. La nota, però, specifica che, in ogni caso, il calibro non deve essere inferiore a 5,6 mm; donde non possiamo condividere l'opinione espressa da E. MORI (*Il codice commentato delle armi e degli esplosivi*, La Tribuna, Piacenza, 2000, p. 157), a dir del quale sarebbe consentito cacciare con il fucile cal. .17 Remington (la cui cartuccia, però, è di calibro addirittura inferiore ai 5 millimetri).

.22 L.R., .22 corto, .22 magnum, .22 Hornet, 5,6 Vierling, ecc. (le quali sono di calibro nominale non superiore a 5,6 millimetri, e hanno il bossolo inferiore a millimetri 40). Parimenti, non è ammesso il fucile di calibro .17 Remington, la cui cartuccia, pur dal bossolo di 45 mm, è di calibro addirittura inferiore a 5 mm.

Quando il fucile può sparare diversi tipi di cartucce, la caccia con cartuccia non ammessa configura il reato¹² di cui alla lettera h) dell'art. 30 L. n. 157/92.

Per i fucili ad avancarica rigati, la cui carica è priva di bossolo, si dovrà fare riferimento solo al calibro¹³.

Passando ai rapporti fra licenza di caccia e fucile usato, è bene, a questo punto, sottolineare che la licenza di porto di fucile a un determinato numero di colpi non autorizza il cacciatore a portare un fucile a un numero maggiore di colpi; e ciò anche nel caso che il cacciatore provveda autonomamente a integrare l'importo della tassa¹⁴.

Controversa è la soluzione intorno alla qualificazione giuridica del fatto commesso dal cacciatore che, munito di licenza di porto di fucile a uno o due colpi, vada a caccia, appunto, con un semiautomatico a tre o più colpi.

Secondo un indirizzo, si tratterebbe solo di un illecito di natura fiscale¹⁵, e non anche di reato di porto abusivo d'arma.

Secondo altro orientamento, senz'altro prevalente, si concreta addirittura il delitto di cui agli artt. 4 e 7 L. n. 895/67 (punito, salvo attenuanti, con la reclusione da un anno e quattro mesi fino a sei anni e otto mesi).

In ogni caso, se il numero dei colpi supera il limite imposto dalla legge sulla caccia, si concreta la violazione di cui alla lettera h) dell'art. 30 L. n. 157/92 (caccia con mezzi vietati).

Dobbiamo, a questo punto, affrontare una questione delicata e spinosa.

Comunemente e pacificamente si afferma che il fatto di portare un fucile da caccia senza aver versato l'importo relativo alla tassa governativa costituisce un mero illecito amministrativo (come avveniva in virtù dell'ultimo periodo del 3° comma dell'art. 22 L. n. 968/77, aggiunto dalla legge n. 36/90), e non già un reato.

Dissentiamo da tale conclusione, pur sapendo che la nostra è un'opinione quanto mai isolata. Ma vediamo le ragioni.

La nuova legge sulla caccia ha abrogato quella precedente, e quindi, in mancanza di espressa riserva, anche l'ultimo periodo del predetto 3° comma

¹² Cass., 27.11.98, Papera, *Cass. Pen.*, 2000, p. 2092. La pronuncia afferma che si richiede l'uso concreto della munizione, non bastando « il trasporto e la detenzione nella cartucciera ». E qui siamo di fronte a una visibile confusione; difatti, se si tratta di trasporto, l'illecito è escluso *ab origine* e *aliunde*; se si tratta di caccia effettiva, non vediamo la pertinenza di tale distinzione. Solo se, trattandosi di munizione spezzata, permane il dubbio che l'uso sia diretto contro il cinghiale (anziché contro la lepre o un volatile), ecco la pertinenza dell'enucleazione dell'uso concreto della munizione.

¹³ Come esattamente rileva U. BERTOZZI, *Le armi e la legge*, collana *I Manuali di Armi e Tiro*, Edisport, Milano, 1997, p. 22.

¹⁴ Ciò che conta è la lettera del provvedimento del Questore, e non certo il mero importo della tassa versata.

¹⁵ Già Tribunale di Spoleto, 18.4.1964.

dell'art. 22 della previgente legge sulla caccia, introdotto dalla legge n. 36/90. È, perciò, erroneo sostenere che il fatto di non aver versato la tassa governativa, pur rendendo invalida la licenza di porto di fucile per uso caccia, continui a costituire (ovviamente, in caso di porto del predetto fucile) un mero illecito amministrativo; abbiamo visto che la depenalizzazione è stata abrogata insieme alla legge che la prevedeva¹⁶.

Si sostiene, però, che il legislatore, introducendo espressamente, all'art. 31, lett. c), L. n. 157/92, la fattispecie della caccia in assenza di versamento della tassa governativa o regionale, e punendola con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 300.000 a lire 1.800.000, abbia in sostanza voluto ribadire che il porto di fucile da caccia, in assenza del già detto versamento, costituisce un mero illecito amministrativo.

Probabilmente, la volontà dei compilatori era effettivamente quella di cui innanzi, ma il fatto è che la volontà della legge (quella, cioè, che si ricava dal significato delle parole, dal costrutto logico e dal sistema normativo, come disposto dall'art. 12 delle preleggi) è, a nostro avviso, di segno opposto.

Va anzitutto rilevato che il 1° comma dell'art. 31 L. n. 157/92 prevede espressamente la riserva dell'applicabilità della legge penale, assegnando funzione sussidiaria alle norme che regolano gli illeciti amministrativi. Inoltre, anche chiamando in soccorso l'art. 9 L. n. 689/81, le conclusioni non mutano.

Quest'ultimo articolo prevede l'applicabilità della norma che irroga una sanzione amministrativa quando questa si ponga in rapporto di specialità rispetto a una norma penale.

Ma, se l'ultimo periodo dell'art. 22 L. n. 968/77 si atteggiava effettivamente quale norma speciale rispetto al sistema sanzionatorio previsto dalle disposizioni penali (segnatamente, l'art. 699 C.P. e gli artt. 4 e 7 L. n. 895/67) relative al porto abusivo di fucile da caccia (per essere la relativa licenza invalida, secondo i principi generali, a causa dell'omesso versamento della tassa di rinnovo), altrettanto non può dirsi dell'art. 31, lettera c), L. n. 157/92. Questa norma, invero, non può certo essere considerata disposizione speciale rispetto alle già menzionate disposizioni della legge penale: diversi sono i beni giuridici tutelati e, soprattutto, differenti sono le condotte descritte dalle norme in esame.

La lettera c) art. 31 della legge sulla caccia punisce l'attività di caccia senza il previo versamento della tassa, laddove il sistema sanzionatorio penale colpisce il porto dell'arma con licenza invalida (per essere stato omesso il versamento di rinnovo). Non ci pare, pertanto, sussistere alcun rapporto di specialità tra le predette norme, né rinveniamo spunti che possano portare a ipotizzare rapporti di contenenza o di sussidiarietà.

Approfondiamo con un esempio: Tizio, titolare di licenza di porto d'armi per

¹⁶ Dal momento che la disposizione che prevedeva la depenalizzazione non è stata conservata nel corpo della legge n. 36/90, bensì è stata inserita nel testo dell'art. 22 L. n. 968/77 (la quale è stata, come detto, a propria volta abrogata *in toto* dalla nuova legge).

uso caccia, si reca, dopo aver omesso di pagare la tassa governativa a titolo di rinnovo (dopo la scadenza del primo anno), a sparare, con una doppietta, in un prato adibito, estemporaneamente, a campo di tiro a volo.

Ebbene, vigente il 3° comma dell'art. 22 L. n. 968/77, il fatto costituiva un mero illecito amministrativo, dato che la sanzione amministrativa effettivamente si riferiva al "porto dell'arma per uso di caccia" (e in attività connesse o comunque strumentali). Attualmente, invece, l'art. 31, lett. c), non sarebbe in alcun modo riferibile alla fattispecie analizzata a titolo d'esempio, la quale, ci pare, costituisce certamente un reato di porto abusivo di arma (considerato che il fucile è stato addirittura usato)¹⁷.

L'esempio in esame ci porta a concludere, innanzi tutto, che il porto abusivo di arma da caccia (per essere stato omesso il versamento di rinnovo) è inquadrabile tra i reati, e non tra gli illeciti amministrativi, ma anche che lo stesso porto di fucile, mentre si sta esercitando effettivamente la caccia con licenza invalida per omesso versamento della tassa di rinnovo, costituisce un reato che concorre con la violazione amministrativa di cui all'art. 31 della legge sulla caccia, poiché quest'ultima disposizione non è norma speciale rispetto a quelle che puniscono i reati di porto abusivo di armi per invalidità della licenza.

Si obietta, però, che, se è esatto affermare che l'art. 31 non deroga, fuori del contesto di caccia, alle norme che puniscono il porto illegale o abusivo di arma per omesso versamento della tassa di rinnovo, non di meno la norma in questione rimane applicabile in tutti i casi nei quali il porto con licenza invalida avviene durante la caccia, e che quindi l'art. 31 sarebbe norma speciale in *parte qua*.

Orbene, crediamo che tali eccezioni possano essere vinte con il segnalare le contraddizioni nelle quali cadono i sostenitori delle concezioni suddette. Essi, da un lato, postulano che l'unica sanzione per la caccia senza licenza sia quella della lettera c) dell'art. 31 (estendendola, quindi, fino a coprire tutti i casi di attività di caccia senza licenza), e, dall'altro, sostengono che questa sanzione sia applicabile anche al fatto di portare il fucile senza il previo versamento delle tasse di rinnovo (facendo perno sul principio di specialità di cui all'art. 9 L. n. 689/81). Ebbene, anche se non si accede alla nostra tesi, rimane da spiegare l'inconciliabile dilemma che viene comunque in essere: *o la lettera c) dell'art. 31 si riferisce alle tasse di rinnovo* (e allora occorre individuare la sanzione per la caccia senza licenza), *oppure comprende anche le ipotesi di caccia senza licenza; ma, in tal caso, la*

¹⁷ In altre parole, la sanzione amministrativa non può per niente essere irrogata, dal momento che Tizio non si trova per niente a praticare la caccia (né si trova in atteggiamento di caccia). E, esulando la possibilità di irrogare la sanzione amministrativa, non rimane che ritornare a quelle penali, salvo che si voglia propendere per l'assurda conclusione che Tizio può tranquillamente portare e trasportare il fucile da caccia, con licenza invalida per omesso versamento, in attività sportive differenti dalla caccia. Come si vede, le considerazioni ci sembrano valide anche per escludere un preteso rapporto di specialità tra la lettera c) dell'art. 31 L. n. 157/92 e le norme che sono preposte alla punizione del porto illegale o abusivo di armi. Se rapporto di specialità vi fosse, l'art. 31 dovrebbe coprire tutto lo spettro dei casi di porto di fucile da caccia con licenza invalida per omesso versamento; ma ciò non è.

conseguenza logica e pertinente dovrebbe essere quella che detta sanzione sarebbe l'unica irrogabile anche nei casi di caccia senza il permesso di porto d'armi, posto che l'asserita esistenza del preteso principio di specialità dovrebbe dilatare la valenza dell'art. 31 sino ai casi di porto di fucile, senza licenza, nel contesto di caccia.

Solo se tale dilemma viene sciolto con risposta logica, esauriente e rispettosa dei principi del diritto, si potrà accedere a quella che ci pare più una prassi comune che l'applicazione ortodossa della legge.

Non rimane che verificare, proseguendo con l'esempio, quale sia la pena da irrogare al tiratore Tizio: in altri termini, se sia o non sia da considerare ancora in vigore l'art. 15 della legge n. 497/74, che stabiliva la non applicabilità delle pene di cui alla legge n. 895/67 in occasione di porto di fucile da caccia con licenza inefficace (a causa di omesso versamento della tassa di concessione). In tali casi, rettamente, come abbiamo visto, si irrogava la sanzione di cui al 1° comma dell'art. 699 C.P.

Da parte nostra si ritiene che l'art. 6 L. n. 36/90 non abbia implicitamente abrogato l'art. 15 della legge n. 497/74, il quale, parlando di « *invalidità della licenza per omesso versamento della tassa* », ha una valenza più ampia del semplice « *omesso pagamento della tassa* » (come recitato, invece, dall'ultimo periodo dell'art. 22 L. n. 968/77, come integrato, appunto, dall'art. 6 L. n. 36/90).

Ma, anche a voler accedere alla tesi che vuole abrogato l'articolo 15 in parola, non di meno bisogna ritenere che vi sia stata la sua reviviscenza, dopo che la nuova legge sulla caccia ha, a propria volta, abrogato la legge abrogativa (cioè l'art. 22 della vecchia legge sulla caccia).

Vero è che l'abrogazione di norma abrogativa non è, di per sé, ragione di reviviscenza della (prima) norma abrogata; ma non è men vero che il principio è riferibile ai casi di abrogazione vera e propria, e non ai casi di abrogazione tacita (sempre della prima norma), per incompatibilità tra due disposizioni. A questa considerazione si aggiunga che dal dettato della nuova legge sulla caccia si evince certamente il pensiero *legislatoris mentis* di sottrarre alla severa legislazione speciale la fattispecie del porto di fucile da caccia con licenza invalida per omesso versamento della tassa (tanto che, quantunque in modo sommario e confusionario, si è addirittura tentato di depenalizzare la fattispecie). V'è quanto basta per ritenere tuttora operante l'art. 15 L. n. 497/74, in virtù del costante insegnamento dei giudici di legittimità¹⁸, che, in tali casi, ammettono la reviviscenza della norma abrogata.

Concludendo, pertanto, riteniamo che il porto di fucile per uso di caccia, se effettuato con licenza invalida per omesso versamento della tassa di rinnovo, sia punito ai sensi dell'art. 699, 1° comma, C.P. *Invero, anche aderendo all'opinione secondo la quale la lettera c) dell'art. 31 deroga tanto agli artt. 4 e 7 L. n. 895/67 quanto all'art. 699 C.P., il problema diventa ineludibile in tutti i casi nei quali*

¹⁸ Cass., 28.9.68, n. 3019; Corte dei Conti, 16.7.73, n. 41251; Cons. di St., 31.3.81, n. 133.

colui che non ha versato la tassa di rinnovo porta il fucile non per ragioni o in occasione di caccia, bensì in altre circostanze: infatti, difetterebbe il presupposto per l'applicazione della sanzione amministrativa (ossia il contesto di caccia).

Differente è la questione relativa al cacciatore che venga sorpreso a cacciare con fucile con il quale non è consentita la caccia (a es., fucile ad aria compressa, carabina cal. .22, fucile "a pompa" a 5 colpi, ecc.). In tali ipotesi (che non vanno confuse con il caso, poc'anzi esaminato, di porto di fucile a un numero di colpi maggiore rispetto a quello relativo al fucile per il porto del quale si è ottenuta la licenza), bisogna distinguere: se il fucile usato può essere legittimamente portato fuori del contesto di caccia, il cacciatore commette solamente la contravvenzione di cui all'art. 30, lett. *h*), L. n. 157/92 (caccia con mezzi non consentiti); se, invece, l'arma è tale da non poter essere considerata *fucile* (a es., è una pistola con canna molto lunga), talché la licenza di porto di fucile non abilita, in alcun caso, al porto della stessa, il cacciatore commette il concorrente delitto di cui agli artt. 4 e 7 L. n. 895 del 1967 (si veda, sul punto, il capitolo X).

Passando agli altri mezzi di caccia, rileviamo che l'art. 13, 5° comma, L. n. 157/92 stabilisce che « *sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo* ». Il legislatore non ha inteso prendere in considerazione solo quei "mezzi" che siano obiettivamente destinati all'esercizio venatorio, ma anche quelli che tale finalità centrale non hanno. Pertanto, si è soliti distinguere tra mezzi principali e mezzi accessori; i primi sono immediatamente e direttamente rivolti all'abbattimento o alla cattura della preda; i secondi sono rivolti alla ricerca, allo stanamento, all'organizzazione della battuta (a es., esca, bocconi, fari che abbagliano).

Tale distinzione, da un punto di vista sanzionatorio, non ha alcun valore, poiché il praticare l'attività venatoria con un mezzo non consentito, sia esso principale o accessorio, determina le medesime conseguenze, in quanto il soggetto sarà, come abbiamo visto, responsabile penalmente. In tal caso, la fauna abbattuta o catturata illecitamente sarà oggetto di sequestro; infatti, secondo quanto dispone l'art. 12, comma 6°, solo la fauna selvatica abbattuta o catturata durante l'esercizio venatorio, e nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, appartiene al cacciatore¹⁹.

Non possono essere veri e propri mezzi di caccia neppure gli utensili da punta e da taglio atti a soddisfare le esigenze connesse all'attività venatoria (art. 13, comma 6°).

Vero e proprio mezzo di caccia, quantunque accessorio, deve essere considerato, secondo una corrente di pensiero, il cane; coloro che propendono per quest'interpretazione ritengono che la non menzione del cane, quale mezzo di

¹⁹ E perciò, una volta che la selvaggina sia stata lecitamente abbattuta, non si ravvisa la contravvenzione di cui all'art. 30, lett. *b*), L. n. 157/92, ma, al più, il furto (se concorrono i relativi elementi soggettivi e oggettivi), nel fatto di colui che si impossessi di un volatile morto che sia, appunto, stato abbattuto da altro cacciatore: cfr. *Cass. Pen.*, 1996, n. 1153.

caccia, sia frutto di una dimenticanza del legislatore²⁰. La questione assume importanza pratica per quanto attiene alla configurabilità della contravvenzione di cui alla lettera *h*) dell'art. 30 in caso di impiego di determinate razze di cani nei casi non consentiti dalla legge.

La nuova legge sulla caccia ha introdotto il criterio della "caccia specializzata"; una di tali forme di specializzazione è la caccia da appostamento fisso con richiami vivi (art. 5). Non sono rinvenibili in materia, a differenza di quanto avveniva nel vecchio testo Unico sulla caccia, i requisiti caratterizzanti l'appostamento fisso, ma dal dettato della nuova legge si ricava, a ogni modo, che tali appostamenti, autorizzati dalle Province, debbono comportare preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno.

La scelta di tale forma di caccia non consente al titolare di praticare l'esercizio venatorio in altre forme (art. 12, 5° comma).

È consentito, poi, l'esercizio venatorio con "appostamento temporaneo"; sono parimenti consentiti gli appostamenti per la caccia agli ungulati ed ai colombacci, nonché gli appostamenti fissi senza uso di richiami. In tali casi, il cacciatore non è tenuto a praticare esclusivamente queste forme di caccia, ben potendole coniugare con le altre forme di esercizio venatorio consentite dalla legge (art. 12), a eccezione della caccia da appostamento fisso.

L'esercizio venatorio con uso di richiami vivi è consentito purché non costituisca ipotesi di crudeltà, eccessiva fatica o ingiustificata tortura per gli stessi. L'uso di richiami vivi è vietato anche quando è incompatibile con la natura dell'animale, a prescindere dalla specifica sofferenza causata²¹; ciò in séguito alla modifica dell'art. 727 C.P. per opera della legge del 22 novembre 1993, n. 473. Si deve ritenere che il divieto di utilizzo dei richiami vivi non debba essere limitato alle sole ipotesi descritte dall'art. 21, 1° comma, lett. *r*), essendo invece esteso a tutti i casi in cui questa pratica comporti costrizioni non etologicamente compatibili con la natura dell'animale.

Rimane, a questo punto, da accennare a due altre questioni.

Il D.P.R. 8.9.97, n. 357 (regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE), disciplina l'abbattimento e l'apprensione della selvaggina selettivi per la conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali.

Lo studio del regolamento non è, ovviamente, compito di questo lavoro. Non di meno abbiamo ritenuto di parlarne per segnalare una particolarità: all'allegato *F*)

²⁰ La stessa Corte Costituzionale ha osservato che « (...) in particolare, con riferimento alla l. 157/92, l'art. 10, ottavo comma, prevede che i piani faunistico-venatori individuino le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani, presupponendo la preparazione del cane in vista della stagione venatoria; l'art. 21, lett. *ff*), vieta l'uso dei segugi soltanto per la caccia al camoscio, confermando implicitamente la generale liceità dell'impiego dei cani; l'art. 28, secondo comma, in caso di condotte penalmente rilevanti, esclude dalla possibilità di sequestro il cane al pari di altri mezzi consentiti, quali i richiami vivi autorizzati ».

²¹ Cass., 16.6.1995, n. 6903; ipotesi in cui dicesi volatili erano tenuti, quali richiami per la caccia, in minuscole gabbie, incompatibili con la loro natura.

sono indicati i mezzi non selettivi (e quindi vietati per tale tipo di attività); ebbene, esiste il divieto di uso di qualsivoglia arma semiautomatica con caricatore a più di due colpi, cioè a dire che, diversamente da quanto avviene a proposito dell'attività di caccia, è vietato anche l'uso della carabina rigata il cui caricatore o serbatoio possa in astratto contenere più di due colpi. Trattasi, per la verità, di uno zelo eccessivo del legislatore, considerato che è difficile individuare, sul piano pratico, a quali efficaci risultati conduca tale limitazione.

Il secondo argomento riguarda il numero di fucili che si possono portare durante la caccia. La questione è delicata e controversa.

Il 15° comma dell'art. 8 del R.D. n. 1016 del 5.6.1939 (T.U. delle norme sulla caccia) consentiva il porto e l'uso di *più fucili* (a prescindere dal calibro) quando ciò era richiesto « dalle consuetudini di talune forme di caccia »²².

La nuova legge sulla caccia nulla recita in proposito; il che ha autorizzato ad avanzare l'ipotesi che sia sempre consentito il porto di almeno due fucili, a prescindere dal fatto che ciò trovi fonte in un comportamento consuetudinario.

A noi pare il contrario.

Il fatto che la nuova legge (come, del resto, la legge n. 968/1977) taccia del porto contemporaneo di due o più fucili sta a significare, secondo il nostro parere, che il porto contemporaneo di più armi è proibito persino nei casi nei quali la consuetudine lo consentiva. Difatti, non ci pare che possa essere interpretata diversamente la volontà di una legge che si è preoccupata di limitare persino il numero dei colpi che un'arma deve poter contenere e il numero dei capi di selvaggina che possono essere abbattuti.

A ciò si aggiunga che il vecchio T.U. sulla caccia prevedeva anche la possibilità di concedere la licenza di uccellazione (e, quindi, concepiva come lecito l'abbattimento indiscriminato di volatili), laddove, come sappiamo, la nuova legge qualifica tale pratica addirittura come reato.

La Circolare ministeriale del 14.2.98 (della quale parleremo anche in seguito) afferma che è consentito il porto contemporaneo di *tre* armi corte (ovviamente, per difesa personale e da parte di persona autorizzata), ma nulla dice a proposito delle armi lunghe; il che ci pare una conferma del divieto di porto contemporaneo di più armi lunghe.

Va da sé che, se il cacciatore intende, nella stessa giornata, cacciare con fucili diversi, egli dovrà usarne uno per volta, provvedendo a depositare l'altro in un luogo ove sia ben custodito.

La violazione del divieto ci pare perseguibile almeno per mezzo del provvedimento di revoca della licenza, per abuso da parte del favorito (art. 10 T.U.L.L.P.S.).

²² Non si trattava, come comunemente si afferma, di possibilità di due fucili di calibro diverso. La previsione normativa, invece, era più ampia e permissiva, e consentiva anche il porto di fucili dello stesso calibro (e anche in numero superiore a due). La deroga interessava, in via pratica, maggiormente la caccia agli anatidi, che spesso si effettuava esplodendo più colpi contro i coriacci volatili.